



L'anno duemiladodici, addì **16 ottobre** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 60585 del 11 ottobre 2012, nell'Aula Organi Collegiali, si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente, ed i componenti del Senato Accademico: prof. Francesco Avallone, prof. Giorgio Spangher (entra alle ore 17.28), prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof. Giuseppe Venanzoni, prof. Piero Negrini, prof.ssa Marta Fattori, prof. Vincenzo Ziparo, Eugenio Gaudio (entra alle ore 16.12), prof. Adriano Redler, prof. Vincenzo Nesi, prof.ssa Marina Righetti, prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Guido Valesini, prof. Marcello Scalzo, prof. Francesco Quaglia, prof. Pierluigi Valenza, prof. Andrea Magri (entra alle ore 16.11), prof. Davide Antonio Ragozzino (entra alle ore 16.14), prof. Felice Cerreto, prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, prof. Giorgio Piras, prof. Fabio Giglioni, prof. Renato Foschi, prof. Enrico Fiori, sig. Beniamino Altezza, sig. Livio Orsini, sig. Pasquale De Lorenzo (entra alle ore 16.12), sig. Alessandro Delli Poggi, sig. Fabrizio Fioravanti, dott. Giuseppe Rodà, arch. Giovambattista Barberio, dott. Francesco Mellace, dott. Giuseppe Alessio Messano e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono: prof. Antonello Biagini, prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Federico Masini, prof. Giancarlo Ruocco, prof. Bartolomeo Azzaro e Giorgio Alleva.

Assenti giustificati: prof. Fabrizio Orlandi.

Assenti: prof. Stefano Biagioni, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Alfredo Antonaci, sig. Vito Trinchieri e dott. Paolo Piccini.

Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



Senato
Accademico

Seduta del

16 OTT. 2012

RIPARTIZIONE IX
AFFARI INTERNAZIONALI
(Relatore: Antonio La Carrinisa)

UW

ACCORDI INTERNAZIONALI: DEFINIZIONE NUOVO FORMAT E LINEE GUIDA

Il Presidente sottopone al Senato Accademico la relazione predisposta dalla Ripartizione IX Relazioni Internazionali relativa all'integrazione e modifica delle Linee Guida per la proposta di nuovi Accordi quadro di collaborazione culturale e scientifica, adottate con Delibera del Senato Accademico del 22 Maggio 2003, per la parte relativa alle modalità di proposta di stipula dei nuovi Accordi quadro di collaborazione culturale e scientifica e in merito alla denominazione dello stesso.

Nell'ambito delle attività internazionali di Sapienza Università di Roma, le collaborazioni con Istituzioni accademiche, Enti e Istituzioni culturali e di ricerca internazionali di altri Paesi possono trovare attuazione attraverso la stipula di Accordi internazionali Interuniversitari con lo scopo di consolidare le relazioni culturali e scientifiche tra Università, favorendo la mobilità di docenti, dottorandi, specializzandi e di studenti mediante scambi internazionali.

L'accordo bilaterale, o multilaterale, di interesse generale dell'Ateneo si definisce Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica.

La proposta di stipula di un Accordo internazionale interuniversitario può essere presentata da una struttura di Sapienza Università di Roma (Facoltà o Dipartimento) o pervenire da un Ateneo straniero.

Degli Accordi firmati in occasione di delegazioni o incontri internazionali sarà data comunicazione al Senato Accademico.

La stipula di Accordo internazionale può essere proposta solo in presenza dei seguenti e preesistenti requisiti, certificati e approvati mediante Delibera consiliare della struttura proponente:

- a) un rapporto di collaborazione già esistente tra le due Istituzioni;
- b) la dimostrazione di un reciproco vantaggio;
- c) verifica del rispetto delle normative dei Paesi contraenti;
- d) designazione di un responsabile scientifico da individuare esclusivamente tra il personale docente di ruolo delle due Istituzioni;
- e) un programma di attività e un sistema di valutazione delle stesse;
- f) una lettera di interesse dell'Università partner, sottoscritta dal rettore, da autorità accademica o amministrativa competente.



Senato
Accademico
Seduta del

16 OTT. 2012

Le nuove proposte di stipula di Accordo con Università private devono essere obbligatoriamente accompagnate da documentazione idonea che dimostri l'effettivo legale riconoscimento e accreditamento presso il Paese di appartenenza, rilasciato dal Ministero competente o dalla Ambasciata d'Italia.

La proposta di nuova stipula di Accordo internazionale potrà essere presentata alla Ripartizione IX, Settore I Accordi internazionali - solo in presenza dei suelencati requisiti - entro il 31 marzo, il 30 giugno e il 31 ottobre di ogni anno.

La Ripartizione IX, Settore I Accordi internazionali provvede alla verifica dell'esistenza, della veridicità e conformità dei titoli richiesti e presenta le proposte pervenute al Senato Accademico per l'approvazione.

Con propria delibera il Senato Accademico decide di approvare, non approvare o rinviare agli uffici per una nuova fase istruttoria, le proposte di Accordo presentate. In caso di approvazione, autorizza il Rettore alla firma dei nuovi Accordi e dà mandato al Settore I Accordi internazionali - Ripartizione IX Relazioni internazionali di iniziare il procedimento di negoziazione del testo di Accordo.

D'intesa con l'Università partner il Settore I Accordi internazionali - Ripartizione IX Relazioni internazionali, concorda il testo definitivo del documento, in conformità ai principi enunciati e contenuti nel nuovo testo di Accordo internazionale (presentato unitamente alla presente proposta di delibera) e all'esito positivo di conclusione del procedimento provvede a inviare al Rettore le copie originali per la firma.

La richiesta motivata di rinnovo di un Accordo già sottoscritto potrà essere presentata direttamente alla Ripartizione IX Relazioni Internazionali, accompagnata da una relazione scientifica sulle attività svolte.

Gli accordi saranno firmati in almeno due copie originali in lingua inglese, ugualmente facenti fede, o nelle lingue dei Paesi contraenti con copia in lingua inglese quale facente fede.

Si propone, contestualmente alla proposta di approvazione delle nuove Linee Guida, l'adozione di un nuovo testo di Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica.

La redazione di un nuovo testo di Accordo generale nasce per far fronte alle necessità di rispondere in modo adeguato alle esigenze che in questi anni sono emerse dal processo di negoziazione degli Accordi con le numerosissime Istituzioni Straniere coinvolte.

Da un'analisi dei percorsi sostenuti per giungere alla definizione di un testo di Accordo che soddisfacesse le numerose e diverse realtà culturali e

PROF. PAOLO DIAMANTI (IX)
PRESIDENTE
Senato Accademico

Luca



Senato
Accademico

Seduta del

16 OTT. 2012

scientifiche che la nostra Università ha incontrato nelle relazioni internazionali, è emersa infatti l'esigenza di apportare alcune modifiche rispetto allo schema attuale.

La nuova stesura del testo di Accordo quadro si ritiene necessaria al fine di consentire alla Sapienza di rivolgersi ai futuri partner come Istituzione capace di porsi quale interlocutore prestigioso, non solo dal punto di vista accademico ma anche di quello amministrativo-giuridico, nonché per facilitare l'iter e ottimizzare i tempi della trattativa e della conseguente stipula. Negli ultimi anni, consistente è stato il confronto con realtà internazionali, istituzionali e culturali in genere, attraverso il quale si sono affrontate istanze ed esigenze differenti che hanno condotto alla stipula di Accordi e Protocolli con gli odierni partner di Sapienza.

Si evidenzia oggi la necessità di trarre profitto da tale confronto e da tali esperienze. Il risultato è una revisione del testo dell'Accordo, il quale, pur mantenendo i principi portanti del modello Sapienza, ne comporta il completamento e l'aggiornamento, con modifiche introdotte e formalizzate in una terminologia giuridicamente coerente agli standard del diritto e della prassi internazionale.

Alla luce di quanto sopra, si illustrano qui di seguito le novità e le modifiche apportate al nuovo testo di Accordo (Allegato parte integrante in lingua inglese e italiana), che risulta ora composto da quattordici articoli in luogo degli otto articoli in uso con il precedente testo. Ciascun articolo è numerato e titolato.

- *Disposizioni generali – Art. 1.*

La collaborazione culturale e scientifica si realizzerà in ambito di mutuo interesse e sulla base di parità e reciprocità.

- *Modalità di collaborazione – Art. 2.*

Sono indicate le attività oggetto dell'Accordo e le modalità della collaborazione; oltre alla mobilità docenti è ora espressamente resa anche quella studentesca.

- *Protocolli esecutivi – Art. 3.*

Tale articolo rimanda ogni definizione della collaborazione a successivi protocolli attuativi e in particolar modo si evidenzia la necessità di stipulare un protocollo aggiuntivo per la mobilità degli studenti.

- *Liaison Office – Art. 4.*

Viene qui formalizzata quella che è ormai prassi consolidata di maggior parte delle Università, ovvero la menzione dello strumento di contatto tra i due atenei. Si ritiene quindi necessaria la previsione di un *Liaison office* che assuma la funzione di contatto per ogni questione inerente all'attuazione dell'Accordo. Ciascuna Istituzione designa a tal uopo un proprio ufficio che adempia a tale compito. Per La Sapienza si propone sia la Ripartizione IX Relazioni Internazionali.

REPARTIZIONE IX
RELAZIONI INTERNAZIONALI
16/10/2012

Luw



Senato
Accademico
Seduta del

16 OTT. 2012

RIPARTIZIONE IX
RIPARTIZIONE IX
RIPARTIZIONE IX

UW

- **Assistenza e supporto – Art. 5.**

Di tenore generale, ma ampiamente adottato, l'art.5 determina che le parti forniscano assistenza agli ospiti dell'Università partner.

- **Assicurazione – Art. 6.**

Con l'attuale formulazione l'onere della assistenza sanitaria anche per gli ospiti grava sulla Sapienza, la quale si trova ad essere soggetto obbligato all'assistenza sanitaria in caso di infortunio o di malattia. Al fine di uniformarci alla previsione adottata dalla maggior parte delle Istituzioni Internazionali, l'articolo qui modificato definisce quale requisito necessario il possesso da parte dei visitatori di una assicurazione medica, di responsabilità civile e contro gli infortuni attivata dall'istituzione di appartenenza o direttamente dalla persona interessata.

- **La proprietà intellettuale – Art.7.**

Considerando le costanti richieste provenienti dai partner internazionali (Stati Uniti, Regno Unito, Giappone) di inserimento di una tale determinazione, appare quanto mai idoneo definire le Titolarità della Proprietà Intellettuale e più precisamente si indica che: *Ogni preesistente proprietà intellettuale rimane nella proprietà della Istituzione originaria. L'accesso a tale proprietà intellettuale sarà negoziato caso per caso. Ogni nuova proprietà intellettuale creata come conseguenza dell'Accordo apparterrà all'istituzione che ha creato la stessa, ciononostante, modifiche a tale disposizione potranno essere negoziate nei singoli casi. Le licenze per lo sfruttamento della proprietà intellettuale saranno negoziate caso per caso.*

- **Materiale promozionale e uso dei loghi – Art.8.**

Al fine di evitare l'uso non autorizzato del logo di Sapienza si ritiene utile inserire tale indicazione: *Ciascuna istituzione concorda che l'uso del nome e del logo dell'Istituzione partner in qualsiasi pubblicità o materiale promozionale sarà oggetto di previa approvazione scritta dell'altra Parte.*

- **Protezione dei dati personali – Art. 9.**

Rispondendo a un'esigenza normativa vigente ormai nella pressoché totalità dei Paesi, all'Accordo Quadro si introduce l'articolo 9 in materia di Protezione dei Dati personali: *I dati personali saranno utilizzati e trattati soltanto allo scopo del presente Accordo e dei suoi successivi protocolli esecutivi. Ciascuna università assicura che i dati personali saranno trattati nel rispetto dei diritti degli interessati, della dignità e delle libertà fondamentali, in particolare con riguardo alla riservatezza, identità personale e il diritto alla protezione dei dati personali.*

- **Politica delle pari opportunità – Art. 10.**

Il nuovo articolo 10 impegna le università nella scelta di una politica di non discriminazione:



Senato
Accademico
Seduta del

16 OTT. 2012

Entrambe i le istituzioni perseguono una politica di pari opportunità e di non discriminazione sulla base della razza, colore, genere, età, orientamento sessuale, stato civile e familiare, etnia, religione, opinioni politiche, nazionalità, o disabilità.

- *Termini e condizioni – Art.11*

L'articolo definisce l'Autorità che approva l'Accordo e il momento giuridico di entrata in vigore dello stesso: *Questo Accordo sarà soggetto ad approvazione da parte degli organi (autorità) competenti, conformemente alle norme vigenti nei due paesi, (in accordo con la legislazione nazionale di ciascuna Università). Il presente Accordo Quadro entrerà in vigore alla data dell'ultima sottoscrizione apposta..*

- *Validità – Art.12.*

La validità dell'Accordo Quadro è ora di 3 anni automaticamente rinnovabile, nel nuovo articolo il periodo di validità dell'Accordo viene esteso a 5 anni e viene eliminata la possibilità di rinnovo automatico, mentre si inserisce la facoltà per le parti di rescindere dall'accordo attraverso un preavviso scritto: *Il presente accordo resterà in vigore per un periodo di cinque anni e potrà essere risolto da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di almeno quattro mesi. Le attività in corso alla data della conclusione dell'accordo potranno essere portate a termine, salvo indicazioni contrarie.*

- *Rinnovo – Art.13.*

Essendo stata eliminata l'automaticità del rinnovo, è richiesta ora la volontà espressa e in forma scritta di entrambe le parti nel voler continuare la collaborazione, da formalizzarsi entro quattro mesi prima della scadenza dell'Accordo. In mancanza di rinnovo l'Accordo sarà da considerarsi scaduto e privo di effetti, fatte salve le eventuali attività in corso.

- *Risoluzione delle controversie – Art.14.*

La risoluzione delle controversie che eventualmente sorgano dall'Accordo sarà rimessa a un collegio arbitrale

Ciò premesso, il Presidente sottopone al Senato Accademico le proposte di integrazione e modifica delle Linee Guida per la stipula di nuovi accordi di collaborazione culturale e scientifica e di adozione di un nuovo testo di Accordo quadro.

Ove approvato il nuovo testo di Accordo quadro, il Senato Accademico dà mandato alla Ripartizione IX Settore I Accordi internazionali di uniformare gli altri modelli in uso per la formalizzazione di collaborazioni culturali e scientifiche con Istituzioni accademiche, Enti e Istituzioni culturali e di ricerca internazionali.

REPARTIZIONE IX
SETTORE I
ACCORDI INTERNAZIONALI
CULTURALI E SCIENTIFICI

UW



Senato

Accademico

Seduta del

16 OTT. 2012

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA SCIENZA
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO CENTRALE
[Signature]

Allegati parte integrante della relazione:

- Testo del nuovo Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica in lingua inglese.
- Testo del nuovo Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica in lingua inglese in lingua italiana.

Allegato in visione:

- Delibera Senato Accademico 22 Maggio 2003.

[Signature]



16 OTT. 2012

DELIBERAZIONE N. 404/12

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

IL SENATO ACCADEMICO

LETTE le relazioni presentata dalla Ripartizione IX;

VISTA la proposte di integrazione e modifica delle Linee Guida per la stipula di nuovi accordi di collaborazione culturale e scientifica a integrazione e modifica delle Linee Guida precedentemente adottate con Delibera del Senato Accademico del 22 Maggio 2003;

VISTA la proposta di adozione di un nuovo testo di Accordo di collaborazione culturale e scientifica (General Agreement);

Con voto unanime

DELIBERA

- di approvare la proposta di integrazione e modifica delle Linee Guida per la stipula di nuovi accordi di collaborazione culturale e scientifica, precedentemente adottate con delibera del Senato Accademico del 22 Maggio 2003, per la parte relativa alle modalità di proposta di stipula dei nuovi Accordi quadro di collaborazione culturale e scientifica e in merito alla denominazione dello stesso, secondo la seguente disposizione:

L'accordo bilaterale, o multilaterale, di interesse generale dell'Ateneo si definisce Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica.

La proposta di stipula di un Accordo internazionale interuniversitario può essere presentata da una struttura di Sapienza Università di Roma (Facoltà o Dipartimento) o pervenire da un Ateneo straniero.

Degli Accordi firmati in occasione di delegazioni o incontri internazionali sarà data comunicazione al Senato Accademico.

La stipula di Accordo internazionale può essere proposta solo in presenza dei seguenti e preesistenti requisiti, certificati e approvati mediante Delibera consiliare della struttura proponente:

- a) un rapporto di collaborazione già esistente tra le due Istituzioni;*
- b) la dimostrazione di un reciproco vantaggio;*
- c) verifica del rispetto delle normative dei Paesi contraenti;*

12.5



16 OTT. 2012

d) designazione di un responsabile scientifico da individuare esclusivamente tra il personale docente di ruolo delle due Istituzioni;

e) un programma di attività e un sistema di valutazione delle stesse;

f) una lettera di interesse dell'Università partner, sottoscritta dal rettore, da autorità accademica o amministrativa competente.

Le nuove proposte di stipula di Accordo con Università private devono essere obbligatoriamente accompagnate da documentazione idonea che dimostri l'effettivo legale riconoscimento e accreditamento presso il Paese di appartenenza, rilasciato dal Ministero competente o dalla Ambasciata d'Italia.

La proposta di nuova stipula di Accordo internazionale potrà essere presentata alla Ripartizione IX, Settore I Accordi internazionali - solo in presenza dei suelencati requisiti - entro il 31 marzo, il 30 giugno e il 31 ottobre di ogni anno.

La Ripartizione IX, Settore I Accordi internazionali provvede alla verifica dell'esistenza, della veridicità e conformità dei titoli richiesti e presenta le proposte pervenute al Senato Accademico per l'approvazione.

Con propria delibera il Senato Accademico decide di approvare, non approvare o rinviare agli uffici per una nuova fase istruttoria, le proposte di Accordo presentate. In caso di approvazione, autorizza il Rettore alla firma dei nuovi Accordi e dà mandato al Settore I Accordi internazionali - Ripartizione IX Relazioni internazionali di iniziare il procedimento di negoziazione del testo di Accordo.

D'intesa con l'Università partner il Settore I Accordi internazionali - Ripartizione IX Relazioni internazionali, concorda il testo definitivo del documento, in conformità ai principi enunciati e contenuti nel nuovo testo di Accordo internazionale (presentato unitamente alla presente proposta di delibera) e all'esito positivo di conclusione del procedimento provvede a inviare al Rettore le copie originali per la firma.

La richiesta motivata di rinnovo di un Accordo già sottoscritto potrà essere presentata direttamente alla Ripartizione IX Relazioni Internazionali, accompagnata da una relazione scientifica sulle attività svolte.

Gli accordi saranno firmati in almeno due copie originali in lingua inglese, ugualmente facenti fede, o nelle lingue dei Paesi contraenti con copia in lingua inglese quale facente fede.

- di approvare la proposta di adozione del nuovo testo di Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica;



Senato
Accademico

Secreteria del

16 OTT. 2012

- ove approvato il nuovo testo di Accordo quadro, il Senato Accademico da mandato alla Ripartizione IX Settore I Accordi internazionali di uniformare gli altri modelli in uso per la formalizzazione di collaborazioni culturali e scientifiche con Istituzioni accademiche, Enti e Istituzioni culturali e di ricerca internazionali.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati



GENERAL CULTURAL AND SCIENTIFIC CO-OPERATION AGREEMENT

between

SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME (ITALY)

and

THE UNIVERSITY OF (.....)

Sapienza University of Rome, having its principal office at Piazzale Aldo Moro 5, 00185 – Rome, Italy, herein represented by its *Pro Tempore* Rectorand the University of, located in herein represented by its, regarding the development of cultural and scientific cooperation as being of mutual benefit, and desiring to strengthen such cooperation, agree on the following:

Article 1

GENERAL PROVISIONS

Scientific and educational cooperation shall be pursued in areas of mutual interest, on a basis of equality and reciprocity.

Article 2

FORMS OF CO-OPERATION

The following forms of co-operation may be pursued:

- exchange of faculty and staff members, graduate and undergraduate students;
- joint implementation of research projects;
- exchange of documentation, scientific information and publications;
- interaction through meetings, seminars. Development of joint courses.

Article 3

EXECUTIVE PROTOCOLS

The development and implementation of specific forms of co-operation based on this agreement, will be separately established upon between parties and outlined in executive protocols, specifying the nature of joint activities, financial and other arrangements.

Any student mobility will require an additional protocol between parties.



Article 4

LIAISON OFFICE

For the purpose of implementing this Agreement, an office to serve as liaison shall be designated by each party.

For Sapienza University of Rome the contact is: "International Relations Office", Palazzo Baleani, Corso Vittorio Emanuele II n° 244, 00186 Rome, Italy.

For University of

Article 5

ASSISTANCE AND SUPPORT

Each party, in accordance with its respective statutes and regulations, shall ensure assistance and support to scholars of the partner university visiting the institution.

Article 6

INSURANCE AND EMERGENCY HEALTH

Visitors sent by one University to the other must have both medical and accident insurance. This may be provided either by their home institution, according to its own regulations, or it may be directly set up by the interested person, through the stipulation of a policy with an insurance agency guaranteeing the above mentioned risks.

Article 7

INTELLECTUAL PROPERTY

All background Intellectual Property will remain the ownership of the originating Institution. Access to such Intellectual Property will be negotiated on a case by case basis. Any new Intellectual Property generated as a consequence of this Agreement will normally be owned by the party creating the same, although variations to this position may be negotiated on a case by case basis and, where this relates to any taught programmes developed as set out in article 3 above, arrangements agreed will in all cases be set out in further Agreements. Licences for the exploitation of Intellectual Property will be negotiated on a case by case basis.



Article 8

PROMOTIONAL MATERIAL AND USE OF LOGOS

Neither institution, party to this agreement, shall use the name and logo of the other in any form of publicity or promotional material without the written consent of the party concerned.

Article 9

DATA PROTECTION

Personal data will be used and processed only for the purpose of the present Co-operation Agreement and consequent executive protocols in accordance with the data subjects' rights, fundamental freedoms, respect of dignity, confidentiality, personal identity and the right to personal data protection.

Article 10

EQUAL OPPORTUNITIES POLICY

The institutions, party to this agreement, shall not discriminate against any person on the basis of race colour, gender, age, sexual orientation, marital or familiar status, ethnicity, religion, political opinions, national origin, or disability.

Article 11

TERMS AND CONDITIONS

This agreement is subject to approval by competent authorities, according to the national laws of each University. This General Agreement shall become effective when both signatures are affixed.

Article 12

VALIDITY

This agreement shall remain in force for five years and may be terminated by either party with a minimum of 120 days written notice. Activities in progress at the time of termination of this Agreement shall be permitted to conclude as planned unless otherwise agreed.



Article 13
RENEWAL

Parties may apply for renewal of the Agreement for a further period of equivalent duration. If not renewed, the agreement expired ceases its effects, without prejudice to the continuation of any ongoing activities.

Article 14
SETTLEMENT OF DISPUTES

Disputes arising out of interpretation or implementation of this Agreement shall be settled by an Arbitration Committee consisting of 3 arbitrators two of whom elected separately by each university party to this agreement and one – jointly.

Drawn up in two original copies in English language, both having the same legal validity.

Rome,

.....,

SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME
THE RECTOR
Luigi FRATI

UNIVERSITY OF
THE RECTOR / PRESIDENT
.....



ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA
tra
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA (ITALIA)
e
L'UNIVERSITÀ DI ... (...)

Sapienza Università degli Studi di Roma (Italia), Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma, Italia, rappresentata dal Suo Rettore *pro tempore* e l'Università degli Studi di ... (...), rappresentata dal suo....., ritenendo che lo sviluppo della collaborazione culturale e scientifica diretta sia di comune vantaggio per entrambe le Università e, desiderando rafforzare tale collaborazione, convengono quanto segue:

Articolo 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Le due Università si impegnano a realizzare forme di collaborazione culturale e scientifica in settori di reciproco interesse. Detta collaborazione avverrà su basi di uguaglianza e reciproco vantaggio.

Articolo 2
MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

La collaborazione potrà attuarsi nelle seguenti modalità:

- Scambio di visite di docenti, ricercatori, dottorandi, staff e studenti
- Attuazione congiunta di progetti di ricerca;
- Scambio di informazioni, documentazioni e pubblicazioni scientifiche;
- Incontri di studio, seminari e corsi su temi previsti dall'accordo.

Articolo 3
PROTOCOLLI ESECUTIVI

Per l'attuazione della collaborazione culturale e scientifica riguardante i settori di interesse, successivi protocolli esecutivi stabiliranno eventuali iniziative di reciproco interesse, lo scambio di studiosi, i programmi di ricerca congiunta e gli oneri economici. La mobilità degli studenti verrà regolata da successivi protocolli aggiuntivi.



Articolo 4

LIAISON OFFICE

Ciascuna parte designerà un ufficio che serva da tramite nell'attuazione di questo accordo.

Per Sapienza Università di Roma il contatto sarà: l'Ufficio Relazioni Internazionali, Palazzo Baleani, Corso Vittorio Emanuele II n.244, 00186 Roma, Italia.

Per l'Università di....

Articolo 5

ASSISTENZA E SUPPORTO

Ciascuna Università assicurerà, nel rispetto delle proprie leggi e regolamenti, l'assistenza e il supporto agli studiosi temporaneamente residenti nel suo territorio, ai sensi delle disposizioni contenute nei protocolli attuativi.

Articolo 6

ASSICURAZIONE

I visitatori inviati da una università all'altra dovranno essere titolari di una polizza assicurativa medica, di responsabilità civile e contro gli infortuni.

A questo potrà provvedere o l'Istituzione di appartenenza, nel rispetto dei propri regolamenti, o direttamente la persona interessata, attraverso la sottoscrizione di una polizza che garantisca i rischi menzionati.

Articolo 7

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Ogni preesistente proprietà intellettuale rimane nella proprietà dell'Istituzione originaria.

L'accesso a tale proprietà intellettuale sarà negoziato caso per caso.

Ogni nuova proprietà intellettuale creata come conseguenza dell'Accordo apparterrà all'istituzione che ha creato la stessa, ciononostante, modifiche a tale disposizione potranno essere negoziate caso per caso e ove afferisca ai programmi di cui all'articolo 3 essa sarà oggetto di ulteriori accordi. Le licenze per lo sfruttamento della proprietà intellettuale saranno negoziate caso per caso.



Articolo 8

MATERIALE PROMOZIONALE E USO DEI LOGHI

Ciascuna istituzione concorda che l'uso del nome e del logo dell'Istituzione partner in qualsiasi pubblicità o materiale promozionale sarà oggetto di previa approvazione scritta dell'altra Parte.

Articolo 9

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno utilizzati e trattati soltanto allo scopo del presente Accordo e dei suoi successivi protocolli esecutivi.

Ciascuna Università assicura che i dati personali saranno trattati nel rispetto dei diritti degli interessati, della dignità e delle libertà fondamentali, in particolare con riguardo alla riservatezza, identità personale e il diritto alla protezione dei dati personali.

Articolo 10

POLITICA DELLE PARI OPPORTUNITÀ

Entrambe le istituzioni perseguono una politica di pari opportunità e di non discriminazione sulla base della razza, colore, genere, età, orientamento sessuale, stato civile e familiare, etnia, religione, opinioni politiche, nazionalità, o disabilità.

Articolo 11

TERMINI E CONDIZIONI

Questo Accordo sarà soggetto ad approvazione da parte degli organi competenti, conformemente alle norme vigenti nei due Paesi.

Questo Accordo Quadro entrerà in vigore alla data dell'ultima sottoscrizione apposta.



Articolo 12
VALIDITÀ

Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di cinque anni e potrà essere risolto da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di almeno 120 giorni.

Le attività in corso alla data di conclusione dell'Accordo potranno essere portate a termine secondo il programma stabilito.

Articolo 13
RINNOVO

Le Parti, con volontà espressa, potranno richiedere il rinnovo dell'Accordo per un ulteriore periodo di equivalente durata. In mancanza di rinnovo, l'Accordo scaduto cesserà i suoi effetti, fatta salva la prosecuzione delle eventuali attività in corso.

Articolo 14
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo, saranno devolute a un Collegio arbitrale, composto da un membro designato da ciascuna parte contraente e da uno scelto di comune accordo.

Redatto a Roma (Italia) in ... copie originali in lingua ..., facenti ugualmente fede.

Roma, _____

_____, _____

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI ROMA "LA SAPIENZA"

IL RETTORE

Luigi FRATI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI

IL RETTORE